

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1987, n. 23

Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano

(b.u. 15 settembre 1987, n. 41)

Capo I

Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi

Art. 1

Norme per la ricerca e la raccolta dei tartufi

1. La raccolta dei tartufi è consentita per le sole specie e nei periodi sottoindicati:
 - a) *Tuber melanosporum* Vitt. (detto volgarmente tartufo nero pregiato) dal 15 dicembre al 15 marzo;
 - b) *Tuber aestivum* Vitt. (detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone) dal 1° giugno al 30 ottobre;
 - c) *Tuber brumale* Vitt. (detto volgarmente tartufo nero di inverno) dal 1° gennaio al 15 marzo.
2. La raccolta è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona.
3. La Giunta provinciale con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione può integrare l'elenco delle specie di cui è consentita la raccolta, qualora ciò fosse necessario sulla base di ulteriori conoscenze acquisite sulla presenza di specie diverse da quelle di cui al comma 1.
4. A tal fine possono essere rilasciate dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio foreste, caccia e pesca, speciali autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente esperte in materia onde acquisire una più approfondita conoscenza in ordine alle specie di tartufi presenti nel territorio provinciale.

Art. 2

Tesserino d'idoneità

1. Il tesserino d'idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è rilasciato dal servizio foreste, caccia e pesca, previo superamento di un esame volto ad accertare la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi nonché delle norme tecniche relative alla loro ricerca e raccolta.
2. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti di autorizzazione a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della legislazione già in vigore.
3. Il titolare del tesserino d'idoneità alla ricerca e raccolta deve consegnare al servizio foreste, caccia e pesca, entro il 15 aprile di ogni anno, la scheda statistica allegata allo stesso.

Art. 3

Commissione d'esame

1. L'esame previsto dall'articolo 2 è sostenuto davanti ad una apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta:

- a) dal dirigente del servizio foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;
- b) da un esperto in materia;
- c) da un funzionario della stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige;
- d) da un dipendente del servizio foreste, caccia e pesca con funzioni anche di segretario.

2. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

3. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹⁾.

Art. 4

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, per la ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi si osservano le disposizioni contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 5

Vigilanza

1. Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle norme contenute o richiamate dalla presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura e degli animali, del paesaggio e dell'ambiente ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare, a carico del bilancio provinciale, appositi corsi di abilitazione, formazione ed aggiornamento per gli incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente legge nonché delle altre leggi riguardanti la protezione della natura, dell'ambiente e la difesa del suolo.

Art. 6

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni sulla ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi contenute e richiamate dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:

- a) per la ricerca e la raccolta senza tesserino d'idoneità: da lire 200.000 a lire 1.200.000;
- b) per la ricerca e la raccolta senza ausilio del cane: da lire 50.000 a lire 300.000;
- c) per la raccolta senza l'impiego dell'apposito attrezzo: da lire 50.000 a lire 300.000;
- d) per la raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole: da lire 50.000 a lire 300.000;
- e) per la raccolta in periodi di divieto o di specie non consentite: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

- f) per ogni chilogrammo o frazioni di tartufi raccolti oltre la quantità consentita: da lire 200.000 a lire 1.200.000;
- g) per l'apertura di buche senza il successivo riempimento o congruamento del terreno: da lire 50.000 a lire 300.000;
- h) per la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi: da lire 100.000 a lire 600.000;
- i) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da lire 200.000 a lire 1.200.000;
- l) per il commercio di tartufo fresco nel periodo in cui non è consentita la raccolta o appartenente a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 200.000 a lire 1.200.000;
- m) per la lavorazione e per il commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 100.000 a lire 600.000;
- n) per il commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 100.000 a lire 600.000.

2. Le violazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 comportano la confisca del prodotto ed il ritiro del tesserino d'idoneità per un periodo da uno a due anni.

3. Il prodotto confiscato deve essere consegnato, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza o assistenza.

4. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i tartufi soggetti a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b), ed f) del comma 1 è raddoppiata.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva, salvo quanto previsto nel presente articolo, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 1 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio foreste, caccia e pesca.

7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Capo II *Modifiche di leggi provinciali*

Art. 7
omissis ⁽²⁾

Art. 8
omissis ⁽³⁾

Art. 9
omissis ⁽⁴⁾

Art. 10
omissis ⁽⁵⁾

Art. 11
omissis ⁽⁶⁾

Capo III
Disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano

Art. 12
omissis ⁽⁷⁾

Capo IV
Disposizioni finanziarie

Art. 13 - Art. 14
omissis ⁽⁸⁾

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3. La commissione, però, è stata soppressa dall'art. 5 e dalla tabella A allegata alla l.p. 2 febbraio 1996, n. 1; per l'esercizio delle sue funzioni vedi il comma 2 dello stesso articolo 5.
- (2) Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 28 luglio 1986, n. 20.
- (3) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 25 luglio 1973, n. 16.
- (4) Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 25 luglio 1973, n. 17.
- (5) Articolo modificativo dell'art. 21 della l.p. 12 dicembre 1978, n. 60.
- (6) Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 31 ottobre 1977, n. 30.
- (7) Articolo abrogato dall'art. 24 della l.p. 18 novembre 1988, n. 38.
- (8) Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.